

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1123

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FODERARO

Presentata il 3 marzo 1969

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, ex combattenti, partigiani combattenti e categorie assimilate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sul finire della decorsa legislatura la Camera dei Deputati, avvertendo con grande sensibilità quella che era ed è tuttora una vivissima, legittima aspirazione delle categorie di benemeriti di guerra e che costituisce anche una necessità ai fini dello svecchiamento e snellimento della pubblica amministrazione, aveva approvato — in adesione a proposte di legge avanzate da ogni schieramento politico e ad un disegno di legge presentato dal Governo del tempo — un testo unificato contenente norme a favore dei pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati. Tale testo, però, giunto al Senato non poté completare il suo *iter* per una sopravvenuta richiesta di « sospensiva » che fu accordata in quanto vi fu un impegno solenne per il riesame del provvedimento, con carattere di assoluta priorità, all'inizio dell'attuale legislatura.

È indubbio che nella passata legislatura vi fu una unanime volontà del Parlamento di varare delle norme a favore dei pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati, ed è parimenti indubbio che quel provvedimento costituente un atto di giustizia verso le categorie dei benemeriti di guerra costituisce oggi come ieri, anzi oggi più di ieri, vivissima aspirazione delle categorie interessate, che

ogni parte politica — così come è dimostrato dalle numerosissime proposte di legge più o meno analoghe già presentate alla Camera e al Senato — intende al più presto soddisfare mantenendo quello che ben si può considerare un impegno d'onore.

A tali proposte ho ritenuto doveroso da parte mia aggiungere la presente, in quanto mi è sembrato opportuno e necessario sfrondare le richieste formulate da quanto di superfluo o comunque confuso vi ho trovato — data la ridda di casi particolari che fatalmente si vengono sempre a presentare allorché si presenta una proposta di legge su sollecitazioni di questa o di quella categoria — in modo da rendere il provvedimento unanimemente sollecitato il più possibile snello e di facile interpretazione.

Nell'articolo 1 della proposta che ho l'onore di sottoporre al vostro esame vengono precisate quelle che sono le categorie di pubblici dipendenti benemeriti di guerra ai quali sembra equo accordare una abbreviazione di almeno due anni ai fini della carriera, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. L'articolo 2 prevede l'attribuzione, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, di tre aumenti periodici di stipendio, a favore delle

predette categorie, ovvero — a loro scelta — la promozione, se l'interessato è risultato idoneo negli scrutini e negli esami, all'atto della cessazione dal servizio.

L'articolo 3 è la norma più sostanziale ed importante ai fini del tanto auspicato sfollamento e dello svecchiamento della pubblica amministrazione: essa contempla la facoltà per il pubblico dipendente combattente, partigiano o assimilato di chiedere il collocamento a riposo anticipato con un abbuono di cinque anni agli effetti del trattamento di quiescenza e della buonuscita. Ovviamente tale abbuono è ridotto a tre anni per chi ha usufruito o usufruisce anche dell'abbreviazione di due anni stabilita dall'articolo 1. Il terzo comma di tale articolo opportunamente stabilisce — onde procedere al ridimensionamento, anche questo tanto auspicato dagli esperti della riforma burocratica, dei ruoli — che i posti lasciati liberi, per via dello « sfollamento » effettuato con l'approvazione della presente proposta di legge, vengano portati in diminuzione nella qualifica iniziale nel ruolo di appartenenza del personale « sfollato ».

L'articolo 4 stabilisce la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici della legge e prevede altresì la copertura finanziaria necessaria.

Onorevoli Colleghi ! Come potrà essere facilmente rilevato, la presente proposta di legge è essenzialmente basata su quel provvedimento a favore dei pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati che la Camera dei Deputati ha sanzionato unanimemente nella decorsa legislatura. Il provvedimento fu allora ritenuto un atto di giustizia, e non si vede perché non debba essere ritenuto tale anche ora. Ora, anzi, esso riveste carattere di particolare urgenza perché un atto di giustizia non tempestivamente attuato apporta sempre un danno alle categorie interessate e torna sempre a disdoro del diritto e del costume.

Per questi motivi — oltre che quelli validissimi che stanno a base delle giuste richieste degli ex combattenti e delle altre categorie benemerite di guerra ad essi assimilati — sono certo che non mancherà la vostra approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi i magistrati ordinari e quelli delle magistrature speciali, i docenti universitari e di ogni altro ordine e grado della scuola, e gli appartenenti ad amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, nonché i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, che siano in possesso della qualifica di ex combattente, partigiano combattente o di categorie equiparate, possono chiedere, per una sola volta, la valutazione di due anni sia agli effetti della carriera che a quelli del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, o se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento.

ART. 2.

Ai dipendenti pubblici ex combattenti, partigiani combattenti e appartenenti a categorie equiparate, sono attribuiti, all'atto

della cessazione dal servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio.

Agli stessi dipendenti che siano risultati idonei negli scrutini o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

ART. 3.

I dipendenti pubblici di cui agli articoli precedenti, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo, ai sensi del precedente comma, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di cinque anni.

Per coloro che hanno usufruito della abbreviazione di due anni, di cui all'articolo 1 della presente legge, l'aumento di servizio, stabilito dal precedente comma, è ridotto a tre anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 4.

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° luglio 1969. Alle spese conseguenti, per quanto riguarda l'applicazione della presente legge per il personale dipendente dallo Stato, si provvederà in parte con gli stanziamenti iscritti o da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Gli enti di diritto pubblico e gli enti locali, dal canto loro, provvederanno agli adempimenti finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge mediante gli opportuni stanziamenti nei rispettivi bilanci.